

QUESTIONI APERTE

Interdittive antimafia

La decisione

Interdittive antimafia – comunicazione interdittiva – attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – automatico rilascio in caso di condanna

(Artt. 3, 38, 41, 25 e 27 Cost., 67, co. 8 d.lgs. 159/2011).

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Piemonte in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 38 e 41 Cost. - dell'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, «come richiamato dal secondo comma dell'art. 84» del medesimo d.lgs., nella parte in cui, rinviando all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., impone l'emissione della comunicazione antimafia interdittiva in caso di condanna definitiva, o confermata in appello, per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche nella sua forma non associativa. La censura riferita all'art. 38 Cost. non è sorretta da alcuna argomentazione che consenta di apprezzarne la pertinenza, mentre quelle relative agli artt. 25 e 27 Cost. sono prospettate per un asserito aggravio del trattamento sanzionatorio, ma senza un'analisi critica dell'ampia giurisprudenza amministrativa che ha qualificato quelle in esame come misure anticipatorie cui conseguono forme di incapacità giuridica, prive di carattere sanzionatorio. Contraddittoria e ambigua è invece la motivazione delle censure riferite agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto l'ordinanza di remissione si snoda secondo due distinte e irrisolte prospettive argomentative, chiedendo, in un caso, la rimozione del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti, se realizzato in forma non associativa, da quelli richiamati dalla disposizione censurata, con l'effetto di inibire automaticamente la comunicazione antimafia, e, nell'altro, l'introduzione della possibilità di valutare in concreto la sussistenza di elementi di connessione con il fenomeno associativo.

CORTE COSTITUZIONALE, 5 aprile 2022 (dep. 10 maggio 2022), n. 118 - AMATO, *Presidente* - ZANON, *Relatore*

Interdittive antimafia e reati-indice della permeabilità mafiosa: la Corte costituzionale non dirada i dubbi sul traffico organizzato di rifiuti

Con la sentenza n. 118 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità relativa all'automatico rilascio della comunicazione interdittiva antimafia in caso di condanna anche non definitiva per il reato di traffico illecito di rifiuti. A partire dall'analisi critica della sentenza e dal raffronto con le altre strade percorse dai giudici costituzionali in decisioni coeve, il contributo si propone di evidenziare la necessità di rivedere – per via legislativa, anche su impulso della Corte – taluni automatismi che costellano la disciplina della c.d. documentazione antimafia.

Anti-mafia interdictions and crimes-index of mafia permeability: the Italian Constitutional Court does not

dispel doubts on organized waste trafficking.

With its ruling n. 118 of 2022, the Italian Constitutional Court declared inadmissible the question of legitimacy concerning the automatic issuance of the ‘comunicazione interdittiva antimafia’ in the event of a conviction, even if not final, for the crime of illegal waste trafficking. Beginning with a critical analysis of the ruling and a comparison with the other paths taken by the constitutional judges in contemporary decisions, the paper aims to highlight the need to review – through legislation, also at the Constitutional Court’s instigation – certain automatisms provided in the regulation of the so-called ‘antimafia documentation’.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La questione di legittimità prospettata. - 3. Le argomentazioni della Corte. - 4. Il dispositivo di inammissibilità per mancata indicazione del *verso* della soluzione della questione prospettata. - 5. Le diverse soluzioni accolte in talune decisioni coeve: la sentenza n. 178 del 2021. - 5.1. La sentenza n. 180 del 2022. - 6. Conclusioni.

1. *Premessa.* Recentemente la Corte costituzionale è tornata a confrontarsi con i possibili profili di frizione con le garanzie costituzionali delle c.d. interdittive antimafia, «strumento oggi nevralgico nell’ormai articolatissimo ventaglio della legislazione antimafia» che consente allo Stato «di recidere in maniera tempestiva e netta i tentativi embrionali di contaminazione mafiosa degli appalti pubblici e dell’economia legale»¹. Con la sentenza 10 maggio 2022, n. 118, ha infatti dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale prospettata relativamente all’art. 67, co. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che impone il rilascio di una comunicazione antimafia di carattere interdittivo in caso di condanna, anche non definitiva, ma confermata in grado di appello, per il delitto di *attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* di cui all’art. 452 *quaterdecies* c.p. «anche nella sua forma non associativa».

Come meglio si vedrà, la soluzione accolta, tenuto conto delle argomentazioni addotte dalla Corte e dei principi espressi in alcune pronunce coeve nella medesima materia delle interdittive antimafia, non pare pienamente condivisibile e suggerisce *de iure condendo* la necessità di intervenire sui presupposti applicativi della comunicazione antimafia e l’opportunità di rivedere i non sempre ragionevoli automatismi disseminati nel d.lgs. 159/2011.

2. *La questione di legittimità prospettata.* La pronuncia in commento trae origine dalla questione sollevata dal T.A.R. Piemonte con ordinanza di rimessione

¹ AMARELLI-STICCHI DAMIANI, *Introduzione*, in *Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici*, a cura di Amarelli-Sticchi Damiani, Torino, 2019, vol. XV.

29 aprile 2021, n. 448². Il giudice *a quo*, in particolare, dubitava della conformità a Costituzione del meccanismo automatico previsto all'art. 67, co. 8 d.lgs. 159/2011, ravvisando un contrasto con gli artt. 3, 38, 41, 25 e 27 Cost. nell'annullamento di ogni margine di discrezionalità in capo all'Amministrazione nel decidere se adottare o meno la comunicazione interdittiva nell'ipotesi di condanna (anche non definitiva) per il delitto di c.d. traffico illecito di rifiuti.

A parere del rimettente, infatti, la disposizione censurata non consente di porre in essere un'ulteriore e necessaria valutazione circa l'effettiva connessione dell'attività organizzata per la gestione abusiva di rifiuti con il crimine di stampo mafioso, elemento estraneo alla tipicità del delitto e niente affatto necessariamente connaturato alle estrinsecazioni concrete della fattispecie³. «Sebbene l'interesse che da anni muove le organizzazioni criminali di tipo mafioso nel settore dei rifiuti rappresenti oramai un fatto notorio, tanto che è stato coniato un termine ad hoc per definirle, "ecomafie"» – si osserva nell'ordinanza di rimessione – «ciò non implica necessariamente che tutti i soggetti condannati per traffico illecito di rifiuti - che si ribadisce costituisce un reato monosoggettivo - siano ipso facto a rischio di collusione con ambienti della criminalità»⁴.

La mancata possibilità in capo al prefetto di valutare l'effettiva sussistenza di rapporti con le consorterie mafiose del condannato (anche in via non definitiva) per il reato di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p., dunque, risulterebbe non compatibile con il canone di proporzionalità/ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., dal momento che «non risponde compiutamente alla tutela dell'interesse pubblico generale sotteso all'istituto della comunicazione antimafia comportando il rischio di un'indebita lesione di diritti costituzionalmente garantiti, primi tra tutti la libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione, la quale verrebbe fortemente pregiudicata dai provvedimenti ostativi "a cascata" conseguenti alla comunicazione antimafia».

L'automatismo previsto dalla disposizione censurata, inoltre, non consentendo di verificare l'effettivo rischio di permeabilità dell'impresa, determinerebbe

²T.A.R. Piemonte - Torino, Sez. I, ord. 29 aprile 2021, n. 448, Pres. Salamone, est. Riso, consultabile sul sito internet www.giustizia-amministrativa.it.

³ Sulla dubbia costituzionalità della menzione dell'art. 452-*quaterdecies* c.p. nel novero dei reati di cui all'art. 51, co. 3 *bis* c.p.p., stante, fra l'altro, l'estraneità di tale delitto alle caratteristiche tipiche delle fattispecie di criminalità organizzata, v. LOSENGO, *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e diritto vivente: ancora attuale e ragionevole la collocazione tra i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p.*?, in *Riv. trim. dir. pen. amb.*, 2020, 4, 12 e ss.

⁴T.A.R. Piemonte - Torino, Sez. I, ord. 29 aprile 2021, n. 448, cit.

una compressione del «sistema di sicurezza sociale di cui all'art. 38 della Costituzione, atteso che la funzione della comunicazione è quella di inibire, nei rapporti tra i privati stessi, qualsivoglia attività soggetta ad autorizzazione, licenza, concessione, abilitazione, iscrizione ad albi»⁵, oltre che «un irragionevole aggravio del trattamento sanzionatorio in violazione dell'art. 25 e 27 della Costituzione, peraltro, non giustificato da un'adeguata motivazione da parte dell'Autorità prefettizia, in ragione del suddetto automatismo della comunicazione»⁶. Nell'ottica del giudice *a quo*, in definitiva, i plurimi profili d'incompatibilità a Costituzione dell'attuale disciplina dipenderebbero non tanto dalla possibilità che una condanna per il delitto di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p. comporti il rilascio di una comunicazione interdittiva, quanto dalla impossibilità di scongiurare tale effetto nel caso in cui le condotte di traffico illecito di rifiuti non risultino espressive di rapporti intercorrenti o futuribili con i clan mafiosi. Pur non ricorrendo all'esemplificazione, il rimettente allude probabilmente alle ipotesi, verificatesi nella prassi, dell'imprenditore che esegua lo sversamento dei rifiuti in spregio alla normativa ambientale, ma senza alcuna connessione con la criminalità organizzata e unicamente al fine di ridurre i costi aziendali⁷, oppure di chi, munito di autorizzazione per lo scarico del materiale di risulta, vi provveda senza rispettare le «*best available techniques*» idonee ad assicurare la più alta protezione dell'ambiente⁸, od ancora a condotte espressive di una organizzazione rudimentale di mezzi e capitali, volta principalmente ad una attività lecita del tutto slegata da cointeressenze con i clan, e soltanto marginalmente deputata allo smaltimento illecito di rifiuti⁹.

In chiusura dell'atto di promovimento, infine, il giudice amministrativo suggeriva una possibile soluzione al *vulnus* riscontrato, richiamando la recente sentenza 20 febbraio 2020, n. 24, con la quale, nel diverso settore della sicurezza stradale, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 120, co. 2 del nuovo codice della strada nella parte in cui disponeva che il prefetto «provvede», invece che «può provvedere», alla revoca della patente di guida nei

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Cass., Sez. III, 28 febbraio 2019, n. 16056, in *Dejure*.

⁸ Cass., Sez. III, 15 luglio 2021, n. 33089, in *Dejure*.

⁹ Cass., Sez. III, 23 maggio 2019, n. 43710, in *Dejure*, relativa ad un caso in cui il reato *ex art. 452-quaterdecies* c.p. era stato contestato, in via cautelare reale, a carico del responsabile di una o.n.g. in relazione allo smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo provenienti dalle navi che procedevano al salvataggio e all'assistenza medica dei migranti, come rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi.

confronti di chi è sottoposto a misura di sicurezza personale, con il risultato di restituire all'autorità amministrativa una valutazione circa l'opportunità di applicare questa ulteriore misura.

3. *Le argomentazioni della Corte.* Le questioni formulate nell'ordinanza di rimessione appena passate in rassegna sono state dichiarate inammissibili. La Corte ha infatti ritenuto, per ragioni diverse, di non potersi pronunciare circa la fondatezza delle eccezioni di costituzionalità sollevate dal giudice *a quo*.

In primis, a non superare il vaglio di ammissibilità sono state le censure "secondarie" nel ragionamento del rimettente relative agli artt. 38, 25 e 27 Cost., ritenute prive di una motivazione chiara e completa. Quanto ai dubbi di costituzionalità sugli effetti dell'automatismo censurato sul sistema di previdenza sociale, a parere della Corte, «l'ordinanza di rimessione risulta eccessivamente concisa e, quindi, oscura», con la conseguenza che «la censura non è sorretta da alcuna argomentazione che consenta di apprezzarne la pertinenza nella fattispecie». L'eccezione relativa agli artt. 25 e 27 Cost., menzionando un presunto «aggravio sanzionatorio» derivante dall'art. 67, co. 8 d.lgs. 159/2011, secondo i giudici costituzionali non appare invece conciliabile con «l'ampia giurisprudenza amministrativa [...] che ha qualificato quelle derivanti dalla documentazione antimafia come misure di carattere anticipatorio cui conseguono forme di incapacità giuridica, prive di carattere sanzionatorio» (§ 2). Non confrontandosi con tali acquisizioni giurisprudenziali, la censura risulta non adeguatamente motivata e, quindi, inammissibile.

Diversamente, quanto alla questione "principale" relativa all'irragionevolezza dell'effetto interdittivo automatico della condanna (anche non definitiva) per il reato di attività illecite di smaltimento di rifiuti, lo scrutinio di merito viene ritenuto precluso «a causa della perplessità e della contraddittorietà della motivazione contenuta nell'ordinanza di rimessione». Sul punto, le argomentazioni del giudice *a quo* si snoderebbero, secondo la Corte, «lungo due percorsi tra loro non conciliabili», con conseguenze ben distinte fra cui risulterebbe «inammissibilmente chiamata a scegliere» (§ 3).

Da un lato, cioè, il rimettente, enfatizzando l'irragionevolezza dell'automatismo previsto all'art. 67, co. 8 d.lgs. 159/2011 rispetto alle pronunce di condanna per un reato non necessariamente sintomatico di collegamenti in essere o possibili con il crimine organizzato, ne auspicherebbe l'espunzione *sic et simpliciter*, secondo una «strategia d'attacco» che «ha l'obiettivo di rimuovere dal

novero dei reati richiamati da tale disposizione – ricompresi nell’elenco recato dall’art. 51, co. 3 *bis* cod. proc. pen. – quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in quanto realizzato in forma non associativa» (§ 3.1.). Dall’altro, proporrebbe invece un rimedio diverso al *vulnus* individuato, suggerendo alla Corte l’adozione di una sentenza manipolativa di tipo additivo che dichiari la disposizione censurata illegittima nella parte in cui non prevede, in caso di condanna per il reato di cui all’art. 452 *quaterdecies* c.p., la valutazione in concreto della sussistenza di elementi di connessione con le associazioni mafiose e, dunque, dell’opportunità di adottare una comunicazione interdittiva. Relativamente a questa seconda e diversa «strategia d’attacco», il giudice *a quo* mancherebbe peraltro di chiarire i presupposti e l’oggetto dell’attività discrezionale che risulterebbe in capo alla pubblica amministrazione in caso di adozione dell’intervento additivo auspicato (§ 3.2.).

Fra le due soluzioni prospettate dal T.A.R. Piemonte per rimediare all’asserito difetto di ragionevolezza dell’automatismo vigente – sentenza d’incostituzionalità secca *versus* sentenza manipolativa di tipo additivo –, la Corte afferma di non poter essere chiamata a scegliere e, pertanto, conclude per l’inammissibilità della questione «per contraddittorietà e ambiguità della motivazione» (§ 4).

4. *Il dispositivo di inammissibilità per mancata indicazione del verso della soluzione alla questione prospettata.* Le argomentazioni addotte dalla Corte costituzionale per giungere al rigetto in rito della questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della ragionevolezza non risultano, tuttavia, pienamente condivisibili¹⁰.

In primis, diversamente da quanto affermato dai giudici costituzionali, le possibili soluzioni proposte dal rimettente al *vulnus* rilevato non paiono fra loro inconciliabili, come non sembra contraddittoria o ambigua la relativa parte motiva dell’ordinanza di rimessione. Ma, soprattutto, desta più d’un dubbio la premessa che ha condotto la Corte a scartare i rimedi suggeriti nell’atto di promovimento, la tesi, cioè, che il giudice *a quo* sia gravato della indicazione del *verso*

¹⁰ Maggiormente condivisibili appaiono, invece, le conclusioni della Corte sull’inammissibilità delle altre questioni sollevate. Effettivamente scarna e, dunque, non pienamente intellegibile risulta la doglianza relativa alla violazione dell’art. 38 Cost. Come pure non appare in linea con la qualificazione giuridica della documentazione antimafia offerta dal diritto vivente la censura riferita ai non meglio individuati parametri contenuti negli artt. 25 e 27 Cost., nonostante il rimettente, facendo uso chiaramente di una nozione atecnica di conseguenze sanzionatorie, ne rilevasse comprensibilmente l’inasprimento a causa del rilascio della comunicazione interdittiva.

della soluzione del problema di legittimità prospettato e che il mancato assolvimento di questo onere debba essere ‘sanzionato’ con un dispositivo di inammissibilità.

Andando con ordine, e concentrando l’attenzione sull’asserita inconciliabilità degli itinerari tratteggiati dal T.A.R. Piemonte per superare l’incompatibilità a Costituzione della disposizione censurata, l’ordinanza di rimessione risulta globalmente imperniata su un dato: l’irragionevolezza della indefettibilità del rilascio della comunicazione interdittiva antimafia in caso di condanna per un reato, il traffico organizzato di rifiuti, che non ha matrice associativa e non implica necessariamente collegamenti attuali o *in fieri* con i clan mafiosi. Valorizzato il dubbio di legittimità costituzionale rispetto ad un tale automatismo, incentrato su una presunzione assoluta irragionevole ben potendo essere confutata dalla prassi, vengono poi segnalate alla Corte due possibili soluzioni che, lungi dal risultare inconciliabili dal punto di vista logico, mirano ad uno stesso obiettivo – rimuovere il vizio di irragionevolezza – con un grado crescente di intensità di revisione della disciplina vigente, inversamente proporzionale alla manipolatività dell’intervento richiesto ai giudici costituzionali.

Da un lato, cioè, la prima «strategia d’attacco» mira alla *eliminazione radicale* del profilo d’irragionevolezza individuato tramite l’espunzione pura e semplice della disposizione censurata attraverso una pronuncia ablativa. Dall’altro, la seconda «strategia» propone una mera attenuazione della rigidità della regola vigente mediante un intervento della Corte di tipo manipolativo. Le due strade indicate dal rimettente divergono, dunque, certamente nella individuazione del tipo di strumento decisorio da adottare e, conseguentemente, sotto il profilo del grado di manipolatività della decisione da emettere in concreto. Non risultano, tuttavia, in alcun modo logicamente incompatibili, visto che condurrebbero evidentemente, tramite percorsi diversi, ad uno stesso risultato: in entrambi i casi, infatti, l’automatismo (che è l’oggetto specifico della questione) verrebbe eliminato dal sistema, impedendo in radice il rilascio della comunicazione interdittiva in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 452 *quaterdecies* c.p. oppure consentendone l’emissione soltanto nel caso in cui la condotta punita sia effettivamente espressiva di legami anche solo potenziali con le associazioni di stampo mafioso.

Desta, dunque, in definitiva, qualche perplessità l’adozione di un dispositivo di rigetto in rito per incertezza del *petitum* a fronte di una richiesta di annullamento *tout court* e di una di addizione volte a raggiungere il medesimo scopo

(*i.e.* il superamento di una irragionevole presunzione assoluta). Ma, come anticipato, in questa prospettiva vale la pena di interrogarsi – a monte e più in generale – sulla sussistenza o meno in capo al giudice rimettente dell’obbligo di indicare nell’atto di promovimento il *verso* della soluzione al *vulnus* portato all’attenzione della Corte costituzionale.

Sul punto, nella sentenza in commento non soltanto viene evidenziato come prospettare due *itinerari* differenti per giungere a sanare il vizio di legittimità riscontrato finisca in concreto per non individuarne nessuno, a causa dell’ambiguità e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza di rimessione, ma si afferma anche, relativamente alla seconda «strategia d’attacco», quella consistente nella richiesta di intervento additivo, che il giudice *a quo* non avrebbe specificato in che modo la pronuncia manipolativa dovesse intervenire sulla disposizione vigente. La Corte ritiene, cioè, in sostanza, che manchi tanto l’indicazione della soluzione della questione sollevata, quanto quella della direzione dell’addizione, per il caso di accoglimento della richiesta manipolativa, concludendo, proprio per tali motivi, per l’inammissibilità della censura prospettata.

Eppure, in entrambi i casi, si tratta di elementi che non integrano il contenuto necessario dell’ordinanza di rimessione – che, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, della l. n. 87 del 1953, si esaurisce nell’indicazione della disposizione di legge asseritamente illegittima, dei principi della Costituzione violati e dei motivi per i quali la questione è sollevata –, con la conseguenza che la pretesa avanzata nella decisione in commento rischia anche di produrre uno snaturamento della funzione dell’istanza di attivazione del giudizio incidentale, di dimenticare che è «istituzionalmente rivolta a fornire alla Corte la “materia” su cui esercitare il proprio sindacato, ma non anche a presentare ad essa la soluzione del caso di legittimità costituzionale proposto»¹¹.

Non v’è dubbio, infatti, che l’ordinanza di rimessione debba individuare il *thema decidendum* ed altresì indicare i motivi su cui la questione si fonda, ma non sembra che debba necessariamente contenere (a pena di inammissibilità) anche l’esplicitazione della direzione e dei contenuti della soluzione del problema di costituzionalità. Anche perché la Corte è libera di porre rimedio alla violazione accertata assecondando o meno gli accorgimenti proposti nell’ordinanza di rimessione, prerogativa che i giudici costituzionali hanno peraltro

¹¹ MODUGNO-CARNEVALE, *Sentenze additive, «soluzione costituzionalmente obbligata» e declaratoria di inammissibilità per mancata indicazione del «verso» della richiesta di addizione*, in *Giur. cost.*, 1990, 520.

dimostrato di esercitare, negli ultimi anni, anche con grande consapevolezza, creando e sperimentando strumenti e tecniche decisorie inedite il cui utilizzo non era stato certamente suggerito dai giudici *a quibus*¹².

Se, allora, «la questione d'incostituzionalità consiste nella prospettazione del dubbio ed è della Corte il compito di trovare il modo per risolvere tale dubbio», e la regola è che è rimessa «al giudice *a quo*, la prospettazione argomentata del dubbio; alla Corte costituzionale, la decisione di come risolverlo»¹³, sembra possibile concludere che l'ordinanza di rimessione del T.A.R. Piemonte, esplicitando l'oggetto, i profili e i motivi della questione, avrebbe potuto agevolmente superare lo scrutinio di ammissibilità ed essere vagliata nel merito dai giudici costituzionali, con esiti fra loro diversi e non necessariamente di accoglimento della tesi del rimettente, ma in ogni caso più idonei a dare atto di una disciplina che non tiene adeguatamente conto della pervasività degli effetti della documentazione antimafia e delle possibili conseguenze irreversibili sulle condizioni economiche dei singoli destinatari del provvedimento.

5. *Le diverse soluzioni accolte in talune decisioni coeve: la sentenza n. 178 del 2021.* Le argomentazioni su cui poggia la sentenza in commento, oltre a non risultare pienamente condivisibili, appaiono, come anticipato in apertura, anche non perfettamente coerenti con alcune recenti prese di posizione della stessa Corte costituzionale nella medesima materia delle interdittive antimafia e, segnatamente, con le decisioni 30 luglio 2021, n. 178,¹⁴ e 19 luglio 2022, n. 180¹⁵, nelle quali sono state accolte soluzioni differenti che avrebbero

¹² Il riferimento è evidentemente alla nuova tecnica del rinvio a data fissa, coniata dalla Corte costituzionale nel c.d. caso Cappato e poi riutilizzata in materia di comminatoria edittale della diffamazione a mezzo stampa e di ergastolo ostativo. In argomento, si rinvia, *ex multis*, ai contributi contenuti nei volumi collettanei *Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018*, a cura di Marini-Cupelli, Napoli, 2019; *La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani*, a cura di D'Alessandro-Di Giovine, Torino, 2020; e a GIUNTA, *Riflessioni sui confini del giudizio di legittimità costituzionale a partire dall'ordinanza Cappato*, in www.dirittifondamentali.it, 2019; LEO, *Nuove strade per l'affermazione della legalità costituzionale in materia penale: la Consulta ed il rinvio della decisione sulla fattispecie di aiuto al suicidio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 241 ss.

¹³ ZAGREBELSKY-MARCENÒ, *Giustizia costituzionale. Oggetti, procedimenti, decisioni*, Bologna, 2018, 131.

¹⁴ Corte cost. n. 178/2021, in *Nomos. Le attualità del diritto*, con nota redazionale di MADAU.

¹⁵ Corte cost. n. 180/2022, in www.sistemapenale.it, 6 settembre 2022, con nota di ZUFFADA, *Informazione antimafia: la Consulta dichiara inammissibile una questione relativa alla mancata previsione in capo al prefetto di un potere di modulazione degli effetti dell'informativa interdittiva*; e in *Cass. pen.*, 2023, con

certamente potuto tornare utili nello scrutinio dell'automatica emissione della comunicazione interdittiva in caso di condanna per traffico illecito di rifiuti. Con la prima delle richiamate decisioni, i giudici costituzionali si sono pronunciati su un'eccezione di costituzionalità sovrapponibile a quella decisa con la sentenza in commento per oggetto del giudizio e parametri invocati dal rimettente. Il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, infatti, sosteneva che l'inserimento ad opera dell'art. 24, co. 1, del d.l. n. 113 del 2018 dei reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e truffa aggravata ai danni dello Stato nel catalogo di cui all'art. 67, co. 8 d.lgs. 159/2011 violasse gli artt. 3 Cost.; 25 e 27 Cost. e 6 e 7 CEDU; 38 e 41 Cost.¹⁶. L'automatica adozione del provvedimento interdittivo in caso di condanna per i delitti di cui al Titolo XIII della Parte speciale, secondo il giudice *a quo*, sarebbe risultata eccedente rispetto allo scopo di contrastare con misure di carattere preventivo il dilagare della criminalità organizzata nel tessuto socio-economico, stante il legame solamente eventuale fra la commissione di tali fatti di reato con le associazioni mafiose, e avrebbe determinato al contempo un sostanziale inasprimento del regime sanzionatorio di tali delitti contro il patrimonio, una limitazione indebita della libertà di iniziativa economica e ricadute sul sistema di previdenza sociale. In quella occasione, dichiarata la manifesta inammissibilità della censura relativa all'art. 38 Cost. per carenza di motivazione, come nella decisione in commento, la Corte aveva invece accolto le doglianze relative alla violazione degli artt. 3 e 41 Cost. Concentrando l'attenzione sulla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ne aveva rilevato l'eccentricità rispetto ad una serie di tratti caratteristici dei reati presi in considerazione dall'art. 67, co. 8 d.lgs. 159/2011 e tali da giustificare la previsione di un automatismo nel rilascio della comunicazione interdittiva. Vale a dire: sul piano della tipizzazione della fattispecie, la natura associativa della figura criminosa e il richiamo ad una forma di organizzazione di base o a condotte plurime; sul versante sanzionatorio, la comminatoria di pene molto severe; su quello processuale, la previsione della competenza della procura distrettuale antimafia.

nota di DAVOLA, *La Corte costituzionale apre una fessura nell'interdittiva antimafia e riconosce il rapporto di analogia con le misure di prevenzione*, 1598 ss.

¹⁶T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, ord. 26 maggio 2020, n. 160, Pres. Settesoldi, est. Sinigoi, consultabile sul sito internet www.giustizia-amministrativa.it, e in *Diritto di Difesa*, 2020, con nota di FATTORE, *Il rumore sordo e prolungato della battaglia (Riflessioni a partire dalla ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, co. 8, codice antimafia, sollevata da T.A.R. Friuli-Venezia Giulia con ordinanza n. 160 del 26.5.2020)*.

Si evidenziava, infatti, come il delitto di cui all'art. 640 *bis* c.p. «non ha natura associativa e non richiede neppure la presenza di un'organizzazione volta alla commissione del reato», presentando piuttosto «una dimensione individuale», tanto da poter «riguardare anche condotte di minore rilievo» ed essere punito «con pene più lievi (massimo edittale di sette anni), senza che vi siano tantomeno deroghe al regime processuale ordinario». E, pertanto, si concludeva che far discendere da una condanna per tale reato una comunicazione di carattere interdittivo quale effetto automatico «appare non proporzionato ai caratteri del reato e allo scopo di contrastare le attività della criminalità organizzata», e «provoca danni irragionevolmente elevati alla libertà d'iniziativa economica, sia sul piano patrimoniale, sia della "reputazione" imprenditoriale, specie per chi svolge attività lavorative e professionali in rapporto con la pubblica amministrazione» (§ 4.2.2.), ricorrendo alla incostituzionalità consequenziale per annullare il medesimo automatismo anche con riferimento alla truffa ai danni dello Stato per cui si ritenevano *a fortiori* fondate le valutazioni del giudice *a quo* (§ 6).

Orbene, non v'è dubbio che talune delle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nella pronuncia del 2021 avrebbero potuto trovare spazio anche nella decisione relativa al traffico organizzato di rifiuti se vagliata nel merito, stante la sostanziale affinità sussistente fra le questioni di legittimità sollevate relativamente all'art. 67, co. 8 d.lgs. 159/2011¹⁷ e alcune caratteristiche del reato di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p.¹⁸.

Se, infatti, la Corte costituzionale, all'esito del vaglio nel merito della questione

¹⁷ Rilevava le evidenti affinità di oggetto delle questioni sollevate e di parametri invocati dai giudici rimettenti, ipotizzando l'accoglimento della questione, anche evidenziando come l'argomentazione del T.A.R. del Piemonte fosse «coerente con le linee di sviluppo della giurisprudenza della Corte costituzionale», vale a dire con «la tendenza a censurare tutti quegli automatismi che non consentono al Giudice – o all'Autorità Amministrativa – di adeguare la risposta sanzionatoria dell'ordinamento in funzione delle specificità che il caso concreto può porre», GUERINI, *L'ontologica ambiguità delle interdittive antimafia, tra reati associativi, criminalità organizzata e Costituzione*, in www.discrimen.it, 1 aprile 2022, 3 e 7 ss.

¹⁸ Sul delitto di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti cfr. BERNASCONI, *L'ampio spettro di modifiche introdotte dalla l. 68 del 2015 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente): i riflessi su eterogenei profili di disciplina*, in www.lageislazionepenale.eu, 11 gennaio 2016, 29 ss.; FASSI, *L'allestimento e organizzazione di attività nel traffico illecito di rifiuti ex art. 452 quaterdecies cp.*, in *Riv. giur. ambiente*, 2019; GALANTI, *Il traffico illecito di rifiuti: il punto sulla giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 12; NITTI, *Art. 452-quaterdecies*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi-Lupo, Milano, 2022, vol. IV, 868 ss.; PALMISANO, *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 1, 93 ss.; RUGA RIVA, *I nuovi ecreati. Commento alla l. 22 maggio 2015 n. 68*, Torino, 2015, 9 ss.

prospettata dal T.A.R. Friuli Venezia Giulia, accoglieva la questione valorizzando la natura non associativa e individuale dei reati di cui agli artt. 640, cpv., e 640 *bis* c.p., il corredo sanzionatorio non particolarmente severo delle fattispecie e la mancata ricomprensione delle stesse nella competenza della direzione distrettuale antimafia, tali rilievi sarebbero potuti valere, almeno in parte, anche per il delitto di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p., consentendo di scardinare l'automatica emissione della comunicazione interdittiva per il caso di condanna anche per questa figura criminosa.

Anche il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, infatti, non ha natura associativa e si qualifica come reato monosoggettivo, come confermato anche dalla Corte di Cassazione¹⁹. Come pure presenta una forbice editale piuttosto ampia - è punito con la reclusione da uno a sei anni -, ma nel complesso meno severa di quella comminata per il reato di cui all'art. 640 *bis* c.p. - sanzionato con la pena detentiva da due a sette anni -, e il cui vertice basso - un anno di reclusione - è tale da suggerire che il legislatore abbia certamente considerato di potervi sussumere fatti scarsamente offensivi in concreto.

Resta certamente l'inserimento dell'art. 452 *quaterdecies* c.p. nel catalogo di cui all'art. 51, co. 3 del codice di rito, previsione che ha la *ratio* di garantire alla direzione distrettuale antimafia la direzione e il coordinamento delle investigazioni rispetto ai reati generalmente commessi e connessi con le associazioni mafiose, ma che allo stesso tempo non certifica che quelle condotte siano effettivamente e in concreto espressive di cointeressenze con i clan. Come, d'altra parte, non ne dà riprova la costruzione della fattispecie come a condotta plurima, elemento pure valorizzato dalla Corte costituzionale accanto alla natura associativa di altre fattispecie ricomprese nell'elenco nella sentenza n. 178 del 2021.

Se quanto detto è vero, possiamo allora ipotizzare procedimenti penali nei confronti di singoli imputati conclusi con l'irrogazione di pene detentive blande per condotte di smaltimento di rifiuti, organizzate e reiterate, ma poste in essere in piena autonomia e senza alcun legame con le organizzazioni mafiose, che

¹⁹ Cfr. Cass., Sez. III, 15 settembre 2021, n. 42631, in *Dejure*. La natura monosoggettiva del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, peraltro, era già stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità prima della traslazione della fattispecie dal testo unico dell'ambiente al Codice penale in attuazione del principio di riserva di codice, cfr. Cass., Sez. III, 20 aprile 2011, n. 15630, in *Dejure*; Cass., Sez. III, 30 giugno 2016, n. 36119, *ivi*.

conducano al rilascio, a processo ancora in corso, di comunicazioni interdittive, con conseguente pregiudizio per le attività delle loro piccole imprese e per la sussistenza delle famiglie che attorno a queste imprese gravitano (non soltanto, cioè, quella dei piccoli imprenditori, ma anche quelle dei dipendenti dell'impresa e dei fornitori della stessa).

Come pure possiamo supporre, tenuto conto del diritto vivente, l'emissione della comunicazione interdittiva a seguito di condanne non definitive anche in casi in cui lo smaltimento di rifiuti sia avvenuto in presenza di un'autorizzazione, ma con violazione in tutto in parte delle prescrizioni ivi contenute³⁰, in un contesto comprendente altre operazioni commerciali lecite e in assenza di qualsivoglia collegamento con il crimine organizzato³¹, con nocumento, anche in questa ipotesi, del sostentamento di diversi nuclei familiari.

Con riferimento a casi come questi, in cui non si riscontrano punti di contatto con le associazioni di tipo mafioso e con le loro attività, la pena sanziona il disvalore del fatto illecito commesso dal singolo, ma l'interdittiva antimafia e gli effetti incapacitanti tutt'altro che irrilevanti che produce³² sembrano sganciati da situazioni potenzialmente sintomatiche di possibili pericoli di penetrazione dei clan nell'economia legale e, dunque, non assolvere una funzione preventiva. Pensando a ipotesi come queste, ampiamente verificabili nella prassi, non si comprende dunque come la pronuncia in commento non abbia rilevato i medesimi profili di frizione con i principi costituzionali censurati nella sentenza n. 178 del 2021, addivenendo quantomeno al temperamento dell'automatismo

³⁰ Per l'affermazione della punibilità *ex art. 452-quaterdecies* c.p. di condotte di smaltimento di rifiuti previamente autorizzate, ma eseguite in difformità del provvedimento autorizzatorio, cfr. Cass., Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 44449, in *Dejure*; Cass., Sez. III, 19 ottobre 2011, n. 47870, *ivi*; e, più recentemente, Cass., Sez. III, 15 luglio 2021, n. 33089, *cit.*

³¹ Cass., Sez. III, 23 maggio 2019, n. 43710, *cit.*

³² *Ex artt. 67, 83, co. 3, 89, 91, co. 1 e 1 bis* d.lgs. 159/2011, la comunicazione antimafia è necessaria per ottenere: licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune e autorizzazioni al commercio; concessioni di acque pubbliche e di beni demaniali per l'esercizio di attività imprenditoriali; concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la p.a. e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a 150.000 euro; iscrizioni in albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti l'amministrazione pubblica, nei registri della Camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso; attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; contributi, finanziamenti o mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

previsto dall'art. 67, co. 8 d.lgs. 159/2011, come suggerito in seconda battuta dal rimettente.

5.1. *La sentenza n. 180 del 2022.* La pronuncia in commento non risulta pienamente in linea neppure con le argomentazioni formulate nella sentenza n. 180 del 2022²³, con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. Calabria in relazione alla disciplina della c.d. informazione antimafia interdittiva²⁴, rivolgendo al contempo un pressante monito al legislatore affinché intervenisse per rendere la disciplina censurata maggiormente conforme ai principi costituzionali.

In questo caso, con riferimento all'altra costola della documentazione antimafia²⁵, il giudice *a quo* lamentava la mancata previsione, all'art. 92 d.lgs. 159/2011, della possibilità per il prefetto di modularne gli effetti incapacitanti nel caso in cui l'applicazione della misura rischi di pregiudicare il sostentamento del destinatario e della sua famiglia. A parere del rimettente, la discrasia rispetto alla disciplina contenuta nel comma 5 dell'art. 67 d.lgs. 159/2011 – che attribuisce un tale potere al giudice, stabilendo che «per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal

²³ La sentenza n. 180/2022 ha altresì offerto lo spunto per una riflessione di ampio respiro sullo statuto delle interdittive antimafia e sulla necessità di una rimeditazione complessiva della loro disciplina legislativa, v. SQUILLACI, *La prevenzione "eventuale" nello specchio delle interdittive antimafia. Note a margine di Corte cost., 19 luglio 2022, n. 180*, in *Arch. pen. web*, 2023, 3, 1 ss.

²⁴ L'informazione antimafia – che, come la comunicazione antimafia può assumere carattere interdittivo o liberatorio – ex art. 91, co. 1 d.lgs. 159/2011 deve essere richiesta «prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia: a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche». Inoltre, ai sensi del successivo co. 1-bis, l'informazione antimafia è necessaria in tutte le «ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro».

²⁵ Sul rapporto fra comunicazione e informazione antimafia cfr. DE PASCALIS, *Le comunicazioni antimafia: autonomia o sovrapposizione con le informazioni?*, in *Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto*, cit., 73 ss.

presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia» – avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento tale da ledere l'art. 3 Cost., insieme agli artt. 4 e 24.

La Corte, rilevate le differenze fra i poteri attribuiti al giudice delle misure di prevenzione e quelli conferiti al prefetto nell'emissione dell'informazione antimafia, osservava come «si tratta di contesti normativi non del tutto sovrapponibili: da una parte, una misura di prevenzione, adottata con provvedimento definitivo di un giudice che, nell'ambito di un giudizio, ha accertato la pericolosità sociale della persona; dall'altra, una misura amministrativa, caratterizzata dalla massima anticipazione della soglia di prevenzione, adottata nei confronti di un'impresa che si sospetta intrattenere (o che, secondo la giurisprudenza amministrativa, addirittura si teme possa intrattenere) rapporti con la criminalità organizzata» (§ 5).

D'altra parte, con specifico riferimento alla mancata sovrapposizione delle discipline censurate dal rimettente, finiva per rilevare che «non è dubbio che l'ordinanza di remissione sottolinei correttamente l'esistenza di una ingiustificata disparità di trattamento, che necessita di un rimedio» (§ 6), ad un tempo ritenendo di non potere «farsi carico – allo scopo di sanare l'accertato vulnus al principio di uguaglianza – dei complessi profili fin qui segnalati», essendo necessaria una profonda rimediazione della disciplina oggetto di scrutinio per rendere il prodotto normativo più conforme a Costituzione.

Al fine di ottenere un tale risultato nelle aule parlamentari, la Corte allora chiocava: «deve trovare soddisfazione in tempi rapidi la necessità di accordare tutela alle esigenze di sostentamento dei soggetti che subiscono, insieme alle loro famiglie, a causa delle inibizioni all'attività economica, gli effetti dell'informazione interdittiva». Conscia della scarsa efficacia persuasiva dei moniti indirizzati alle Camere, e tenuto conto dell'inattività registrata dopo una sollecitazione dello stesso segno espressa nella precedente sentenza 26 marzo 2020, n. 57²⁶, poi aggiungeva: «questa Corte non può conclusivamente esimersi dal segnalare

²⁶ Corte cost. n. 57/2020, in *Nomos*, 2020, con nota di LONGO, *La Corte costituzionale e le informative antimafia. Minime riflessioni a partire dalla sentenza n. 57 del 2020*. Già con tale pronuncia, infatti, la Corte costituzionale, sollecitata dal rimettente circa la impossibilità di esercitare in sede amministrativa i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione dall'art. 67, co. 5 d.lgs. 159/2011, aveva concluso che tale profilo «merita indubbiamente una rimediazione da parte del legislatore» (§ 7.2.), non potendo pronunciarsi nel merito in ragione dell'accessorietà di tale deduzione e del difetto di rilevanza rispetto al caso concreto.

che un ulteriore protrarsi dell'inerzia legislativa non sarebbe tollerabile [...] e la indurrebbe, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente, nonostante le difficoltà qui descritte» (§ 7)²⁷.

Anche la soluzione adottata nella sentenza n. 180 del 2022 sarebbe forse risultata più appagante nello scrutinio dell'automatismo relativo al rilascio della comunicazione antimafia in caso di condanna *ex art. 452 quaterdecies* c.p. Arricchendo il dispositivo di rigetto in rito adottato nella sentenza in commento con un appello al Parlamento, la Corte avrebbe potuto quantomeno dare atto delle frizioni con i principi costituzionali precedentemente evidenziate per le ipotesi di traffico di rifiuti sganciate da ogni legame con il crimine organizzato, esortando il legislatore a farsi carico del superamento dell'automatismo contenuto nell'art. 67, co. 8 d.lgs. 159/2011.

Esercitando il potere monitorio – anche in una forma più blanda di quella esibita nella decisione n. 180²⁸ –, in definitiva, i giudici costituzionali avrebbero almeno portato all'attenzione delle Camere la necessità di rivedere l'effetto interdittivo indefettibile derivante dalle condanne per il reato di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p., salvaguardando al contempo gli spazi di discrezionalità del legislatore in una materia certamente delicata come quella della prevenzione antimafia.

6. *Conclusioni.* La disamina critica della decisione n. 118/2022, insieme alle osservazioni relative alle altre pronunce coeve della Corte costituzionale in materia di documentazione antimafia, consente di formulare qualche riflessione conclusiva sulla necessità, non più procrastinabile, di rimeditare taluni degli automatismi previsti nel libro II del d.lgs. 159/2011.

²⁷ Evidenzia come la pronuncia n. 180/2022 possa qualificarsi come un *non liquet* “solo apparente”, dal momento che la Corte costituzionale, nonostante il dispositivo di rigetto in rito, non ha mancato di manifestare le proprie perplessità, nel merito, sul sistema delle interdittive antimafia vigente, SQUILLACI, *La prevenzione “eventuale” nello specchio delle interdittive antimafia*, cit., 21.

²⁸ Nella sentenza n. 180/2022, la Corte costituzionale afferma di non poter adottare una sentenza manipolativa in ragione della sussistenza di diverse soluzioni rinvenibili nel sistema, precisando al contempo come un tale impedimento valesse «allo stato» e come una perdurante inerzia legislativa l'avrebbe certamente indotta in futuro ad intervenire «nonostante le difficoltà [...] descritte» (§ 7). Osserva come tali affermazioni della Corte si fondino sulla convinzione che «la semplice “messa in mora” degli organi legislativi e la loro successiva inerzia sia in grado, in quanto tale, di mutare i termini giuridici della problematica in questione», rilevando criticamente l'infondatezza di tale assunto e la sua incompatibilità con il principio di legalità, PINARDI, *Moniti al legislatore e poteri della Corte costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2022, 3, 75-76.

Se lette congiuntamente, infatti, le sentenze richiamate suggeriscono di rivedere alcune previsioni relative tanto alle interdittive a contenuto vincolato di tipo accertativo – *i.e.* le comunicazioni antimafia –, quanto alle interdittive caratterizzate da uno spiccato momento di autonomia valutativa del prefetto sul rischio di permeabilità mafiosa dell'impresa – *i.e.* le informazioni antimafia²⁹. A causa degli automatismi non sempre ragionevoli che ne presiedono l'applicazione, i principali strumenti della documentazione antimafia rischiano di produrre conseguenze non sempre desiderabili, e di mancare, per eccesso, lo scopo preso di mira dal sistema della prevenzione amministrativa³⁰.

Come evidenziato nei paragrafi che precedono, stante la previsione dell'automatico rilascio della comunicazione antimafia di carattere interdittivo in caso di condanna confermata in grado di appello per traffico illecito di rifiuti, è in concreto possibile che siano inibiti rapporti fra privati funzionali alla vita di una impresa 'sana', come nelle ipotesi di smaltimento illecito per ottenere la mera riduzione dei costi aziendali, o in difformità all'autorizzazione, o realizzato da una organizzazione che persegua in via principale scopi leciti. Come pure l'impossibilità per il prefetto di modulare gli effetti incapacitanti della informazione interdittiva può inibire i rapporti dell'imprenditore con le pubbliche amministrazioni sino a pregiudicare del tutto l'attività aziendale con tutte le conseguenze negative che questo comporta non soltanto per l'impresa, ma anche per i suoi dipendenti, per i suoi fornitori, e per le stazioni appaltanti³¹.

In entrambi i casi, si può colpire ed eliminare dal mercato anche imprese non soggette a condizionamenti mafiosi, con il rischio di una radicalizzazione dell'istanza di tutela dell'ordine pubblico sottesa alla c.d. documentazione antimafia a detrimento dei diritti del soggetto destinatario, o addirittura di perdere il fuoco dello scopo preso di mira dalla prevenzione amministrativa.

²⁹ Chiarisce questa diversità di natura e contenuto fra comunicazione ed informazione antimafia Cass., Sez. II, 17 novembre 2022, n. 2156/2023, 7 ss., consultabile sul sito della testata *Il Sole 24 ore*. In dottrina, valorizzano l'elemento accertativo caratterizzante le comunicazioni antimafia e il momento valutativo proprio delle informazioni FIGORILLI-GIULIETTI, *Contributo allo studio della documentazione antimafia: aspetti sostanziali, procedurali e di tutela giurisdizionale*, in *Federalismi*, 2021, 57 ss. e 101 ss.

³⁰ Osserva come la fissità delle conseguenze delle interdittive antimafia accrediti l'idea che si tratti di strumenti di pura esclusione sociale, in contrasto con la loro dichiarata natura preventiva, che dovrebbe piuttosto puntare a promuovere la condizione dell'interessato allo scopo di impedirgli la futura commissione di reati, SQUILLACI, *La prevenzione "eventuale" nello specchio delle interdittive antimafia*, cit., 39 e 42 ss.

³¹ Segnalava tale rischio SCOCA, *Le interdittive antimafia e la razionalità, la ragionevolezza e la costituzionalità della lotta "anticipata" alla criminalità organizzata*, in *www.giustanm.it*, 30 giugno 2018.

Una tale eventualità è certamente assai evidente nel caso delle interdittive di tipo accertativo analizzato più da vicino: la questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. Piemonte e rigettata in rito dalla Corte costituzionale sottolineava proprio la possibilità tutt'altro che remota che la comunicazione interdittiva sia rilasciata in assenza di un provvedimento che effettivamente accerti una situazione di permeabilità mafiosa a causa dell'automatismo contemplato nell'art. 67, co. 8 d.lgs. 159/2011. Non soltanto, infatti, il provvedimento interdittivo è emesso sulla scorta di una condanna confermata soltanto in grado di appello e, dunque, ancora suscettibile d'impugnazione, ma soprattutto è ben possibile che la sentenza in forza del quale automaticamente si rilascia la comunicazione antimafia non accerti affatto – sia pure in maniera non definitiva – fatti espressivi di legami con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Tenuto conto della tipizzazione (invero, non sempre precisa) della condotta descritta nell'art. 452 *quaterdecies* c.p., e degli indirizzi giurisprudenziali affermatasi in seno alla Corte di Cassazione relativamente alla configurazione di questo reato, la sentenza di condanna in appello potrebbe dare atto di un'attività illecita di smaltimento dei rifiuti certamente dannosa per l'ambiente, ma non cristallizzare la sussistenza di rapporti dell'autore del reato con i clan mafiosi. In questo caso, la comunicazione interdittiva, lungi dal salvaguardare l'ordine pubblico e la libera concorrenza, finirebbe invece per escludere un'impresa dal mercato senza assicurare effettivamente neppure le esigenze di tutela della sicurezza pubblica, stante l'assenza di qualsivoglia pericolo d'infiltrazione mafiosa nella economia legale.

In definitiva, allora, sembra necessario addivenire ad una relativizzazione degli automatismi che fanno scattare l'applicazione delle interdittive antimafia, preferibilmente per via legislativa.

Se le Camere sono già state sollecitate ad intervenire rispetto all'opportunità di consentire al prefetto una modulazione degli effetti dell'informazione interdittiva e, dunque, non resta che attendere che diano corso al monito ricevuto dalla Corte costituzionale, è possibile formulare qualche auspicio relativamente alla previsione contenuta nell'art. 67, co. 8 d.lgs. 159/2011. Quanto all'automatico rilascio della comunicazione antimafia in caso di condanna per traffico illecito di rifiuti, occorre tenere a mente che il *non liquet* contenuto nella sentenza in commento non chiude affatto la partita e che, stante l'assenza di rime obbligate per rimediare al *vulnus*, diverse sono le strade percorribili, come indicato nella stessa ordinanza di rimessione. Anche in questo caso, pertanto, è auspicabile

che la soluzione sia individuata dal Parlamento, in occasione magari dell'adempimento del monito già ricevuto dalla Corte sulle informazioni antimafia. Qualora questo non avvenisse, occorrerebbe fare affidamento su una nuova rimessione della medesima questione di costituzionalità da parte del giudice amministrativo, e sperare, come anticipato, in una decisione della Corte costituzionale più coerente con la propria giurisprudenza, nel senso dell'accoglimento dell'eccezione o quantomeno del rigetto in rito o nel merito accompagnato da un monito, eventualmente rafforzato dall'apposizione di un termine. Soluzione, quest'ultima, certamente problematica rispetto alla possibile compressione delle prerogative del Parlamento, ma già sperimentata più volte nell'ambito certamente ancor più delicato della materia formalmente e sostanzialmente penale³².

ILARIA GIUGNI

³² Sul ricorso da parte della Corte ai moniti nella materia penale e sui rischi rispetto al *nullum crimen*, v. volendo GIUGNI, *Potere monitorio della Corte costituzionale e legalità penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, 423 ss.